



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOSTRO - L. REPACI"
VILLA SAN GIOVANNI RC
Via Garibaldi, 75 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc.
RCIS03600Q

Tel. 0965/499481 www.nostrorepaci.gov.it
rcis03600q@istruzione.it - rcis03600q@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE IN INVIO E IN ACCOGLIENZA

APPROVATO

dal Collegio dei docenti nella seduta del 16-06-2023 con delibera n. 82

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20-06-2023 con delibera n. 92

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Vista la Circolare Ministeriale 181 – 17 marzo 1997 *Mobilità studentesca internazionale*;
- Vista la Circolare Ministeriale 236 – 8 ottobre 1999 *Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato*;
- Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 *Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione*, (Articolo 1, comma 8 e Articolo 13, comma 1),
- Vista la Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto *Titoli di studio conseguiti all'estero*;
- Visto il Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013;
Vista la Nota n.843 10 aprile 2013 *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Mobilità Internazionale Individuale

L'I.I.S. Nostro-Repaci riconosce il valore educativo della mobilità studentesca individuale, sia sostenendo i propri studenti che decidono di fare esperienze di studio all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico, sia ospitando studenti europei ed extraeuropei.

Per favorire il processo di internazionalizzazione della scuola, si definiscono le seguenti Linee guida per disciplinare le iniziative di mobilità internazionale individuale e formalizzare una linea di comportamento unitaria e omogenea, al fine di:

- mettere a sistema le esperienze di studio degli studenti che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico all'estero;
- mettere a sistema le esperienze di accoglienza degli studenti stranieri che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico presso l'I.I.S. Nostro-Repaci;
- inserire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) le modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale a beneficio di tutta la comunità scolastica;
- identificare le figure dedicate;
- stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto.

PARTE I – MOBILITÀ' IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico sono valide per la riammissione nell'Istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei (Cfr. DPR 15 marzo 2010, n. 89) e dalla Linee Guida degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n. 88).

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti dell'I.I.S. Nostro-Repaci iscritti alla classe terza possono richiedere di effettuare il quarto anno all'estero nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra la scuola di appartenenza, la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.
2. Solo eccezionalmente possono fare richiesta motivata di mobilità studentesca internazionale individuale gli studenti delle quarte classi. Sono di norma esclusi dall'effettuazione di esperienze all'estero gli studenti frequentanti il quinto anno, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero (o i suoi genitori se minorenni) presenta domanda al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche l'istituto pubblico o privato presso il quale è interessato a studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'Istituto, il corso di studi e le materie che intende frequentare. La suddetta domanda dovrà essere esaminata dal Consiglio di Classe all'uopo convocato entro la fine di maggio.
2. Lo studente (o i suoi genitori se minorenni) può integrare e completare la domanda entro la data di convocazione del Consiglio di classe.

Articolo 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità

1. La scuola individua annualmente un docente referente di Istituto per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale, di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso.
2. Il docente referente per la mobilità internazionale svolge le seguenti attività:
 - coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento.
 - supporta l'operato del Dirigente Scolastico, svolgendo tutte le istruttorie documentali utili all'inserimento degli studenti stranieri in ingresso, al reinserimento degli studenti che

rientrano da un periodo di studio all'estero, alla valutazione delle esperienze di mobilità in atto, alla valutazione di nuove proposte di mobilità.

- supporta inoltre l'operato del Dirigente Scolastico nelle relazioni con gli Enti e le Associazioni promotrici dei progetti di mobilità internazionale individuale e con le scuole estere.

Articolo 5 - Docente tutor dello studente in mobilità

1. Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe un docente tutor che mantiene i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.

2. Prima della partenza il tutor supporta il Coordinatore di classe nella predisposizione del contratto formativo.

Durante il soggiorno il tutor informa, a cadenza regolare, il Consiglio di Classe, condividendo i due diari di bordo redatti dallo studente in mobilità.

Al rientro dello studente visiona la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e predispone il materiale utile alla valutazione e all'attribuzione dei crediti.

Articolo 6 – Contratto formativo

1. Il Contratto formativo è il documento che riassume:

- le competenze attese al termine del soggiorno all'estero;
- il percorso essenziale, per quanto riguarda il piano di studio del nostro istituto, focalizzato sulle conoscenze e abilità imprescindibili, che lo studente deve svolgere autonomamente;
- le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro;
- le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero.

2. Il piano di apprendimento da attuare presso la scuola ospitante viene strutturato in modo da comprendere il maggior numero possibile di discipline comuni con il curriculum italiano.

3. Il Contratto formativo va predisposto dal Consiglio di classe prima della partenza dello studente, sotto la responsabilità del Coordinatore, per essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe, in base ai risultati di apprendimento conseguiti dallo studente e al suo comportamento, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta all'uopo convocata e lo rende noto in forma scritta all'interessato. Il parere del Consiglio di classe non è vincolante, ma è molto importante che lo studente e la famiglia tengano conto delle motivazioni al fine di compiere scelte non penalizzanti per il futuro scolastico dello studente.

2. Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata

dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo

Articolo 8 – Compiti dello studente e compiti dei genitori

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente deve:

- conseguire, al termine dell'anno scolastico precedente la mobilità, l'ammissione alla classe successiva. Gli studenti che sono in procinto di partire per l'esperienza di mobilità e che abbiano conseguito giudizio di sospensione in una o più discipline in esito allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di verifica secondo il calendario stabilito dall'Istituto. Richieste di anticipare la data delle prove di verifica potranno essere prese in considerazione per casi motivati e particolari, ma non sono garantite a priori;
- collaborare con il tutor e il coordinatore di classe nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
- prendere atto dei percorsi formativi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con il proprio curriculum italiano;
- prendere atto del percorso di studio indicato dal Consiglio di Classe nel Contratto Formativo e impegnarsi a svolgere autonomamente i contenuti essenziali per la frequenza dell'anno successivo;
- tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di Classe prima del rientro ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero;
- fornire anche i riferimenti utili per contattare il tutor presso la scuola estera.

2. Al rientro in Italia lo studente deve tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti:

- programmi di studio effettivamente svolti;
- l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero per l'inserimento nel suo fascicolo personale;
- una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione in uso nella scuola estera;
- ogni altra documentazione rilasciata dalla scuola ospitante in merito al percorso curricolare, ai programmi di studio effettivamente svolti e agli apprendimenti conseguiti dallo studente durante il soggiorno all'estero, anche in contesti non formali e informali.

Si precisa che:

- è necessario prevedere la traduzione asseverata per tutti i documenti emessi dalla scuola ospitante e scritti in lingue diverse da quelle insegnate presso il nostro istituto (francese, inglese, spagnolo);
- nel caso di conseguimento di titolo di studio presso la scuola ospitante, si suggerisce di richiedere al Consolato di pertinenza la dichiarazione di valore del titolo. (Nota MIUR prot. 843 del 2013).

Articolo 9 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, il Consiglio di Classe verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese secondo quanto indicato nel Contratto formativo. Il Consiglio di Classe riconosce e

valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

2. Salvo motivate eccezioni, al rientro, non oltre l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, il Consiglio di Classe sottopone lo studente alle prove, di cui al comma successivo, per il riallineamento con il piano di studi italiano e il proficuo reinserimento nel gruppo classe d'origine. Il calendario e la tipologia delle prove sono resi noti allo studente con congruo anticipo. Al termine delle prove il Consiglio di classe effettua la valutazione dello studente e, se positiva, lo ammette alla classe successiva a quella non frequentata nell'ordinamento di studi italiano durante la mobilità e attribuisce il credito scolastico relativo all'a.s. precedente.

3. Allo scopo di cui sopra lo studente sostiene con i docenti del proprio Consiglio di classe una prova orale di circa un'ora suddivisa in due parti:

- nella prima parte discute una relazione di circa 15/20 minuti sulla propria esperienza all'estero, supportandola con una presentazione multimediale, che concorre alla valutazione della competenza interculturale (1). La discussione deve mettere in evidenza punti di forza ed elementi di debolezza dell'esperienza svolta;
- nella seconda parte lo studente sostiene un colloquio multidisciplinare sulle discipline o parti delle discipline del curriculum d'indirizzo che non hanno fatto parte del piano di studi all'estero.

Nella valutazione del colloquio il Consiglio di Classe tiene conto delle competenze linguistico-espressive, di rielaborazione e critiche acquisite dallo studente.

4. Al fine di calcolare la media dei voti utile ad individuare la banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti elementi (2):

- media delle valutazioni espresse dall'istituto estero, convertite in decimi – la media viene approssimata alla seconda cifra decimale;
- competenza interculturale (diari di bordo, presentazione guidata, schede di osservazione proprie e di altri, prove di realtà, eventuale certificazione linguistica conseguita all'estero) – voto in decimi;
- colloquio di cui al precedente punto 3 - voto in decimi.

La banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico è individuata calcolando la media tra i punteggi attribuiti.

Per l'attribuzione del punteggio all'interno della banda il Consiglio si tiene conto degli stessi elementi valutativi previsti dal PTOF per gli studenti interni.

1. Per competenza interculturale si intende *"la capacità, basata su conoscenze, abilità e attitudini interculturali, di comunicare in modo efficace e appropriato in situazioni interculturali"*. Definizione tratta da Deardorff, D. (2006), Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization, *Journal of Studies in International Education*, 10 (3), 241- 266, trad. it. M. Baiutti. Alla valutazione della competenza interculturale concorrono diversi strumenti e diversi attori (diari di bordo 1,2, presentazione guidata, schede di osservazione proprie e di terzi, prove di realtà) - cfr. Baiutti M (2019) *Protocollo di valutazione interculturale. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca internazionale*. ETS, Pisa

2. Nel caso in cui l'esperienza degli studenti non fosse stata valorizzata dalla scuola ospitante, ad esempio per mancata personalizzazione del percorso o della valutazione, il Consiglio di Classe può decidere di prendere in considerazione altri elementi.

5. Anche per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento è propria del Consiglio di Classe la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze conseguite dallo studente in mobilità all'estero, evidenziandone i punti di forza. Di norma, per tutte le mobilità di durata trimestrale o superiore viene riconosciuto un monte ore equivalente all'intero monte ore programmato per la classe italiana di appartenenza.

Resta fermo per lo studente l'obbligo di partecipare a tutte le esperienze di P.C.T.O. previste per la classe di appartenenza negli anni precedenti e successivi a quello di mobilità internazionale. Inoltre, per le mobilità di durata inferiore a un anno restano fermi:

- l'obbligo di partecipare a tutti i P.C.T.O. svolti dalla classe di appartenenza nei periodi in cui lo studente si trova in Italia;
- l'obbligo di partecipare ai P.C.T.O. eventualmente ritenuti necessari dal Consiglio di Classe per recuperare e/o sviluppare competenze non ancora acquisite dallo studente.

Articolo 10 – Percorsi personalizzati

1. Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati il contratto formativo predisposto dal Consiglio di Classe prima della partenza viene personalizzato in accordo con il piano didattico dello studente, di cui si terrà conto anche in sede di valutazione dopo il rientro.

Parte II – MOBILITÀ IN USCITA DI BREVE DURATA

Articolo 11 – Procedura per esperienze di durata inferiore all'anno scolastico

Nel caso di studenti che frequentano un periodo all'estero inferiore all'anno scolastico durante lo svolgimento delle attività didattiche, si confermano i seguenti articoli di cui alla Parte I del presente Regolamento:

Art. 1 – Validità del periodo di studio all'estero

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

Art. 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità

Art. 5 – docente tutor dello studente in mobilità Compiti del Consiglio di Classe

Art. 7 – Compiti del Consiglio di Classe Compiti dello studente e dei genitori

Art. 8 - Compiti dello studente e dei genitori

Art. 10- Percorsi personalizzati

L'accertamento delle competenze acquisite, di cui all'art. 9, avviene integrando le valutazioni espresse dalla scuola ospitante durante il soggiorno all'estero con le valutazioni espresse dal Consiglio di Classe durante il periodo di studio in Italia.

Per lo studente che rientra dall'estero la valutazione intermedia può essere differita al periodo intermedio del 2° quadrimestre.

Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe può definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum

della scuola estera si procede ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

Il credito scolastico viene regolarmente attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale se il rientro avviene in tempo utile, o comunque non oltre l'inizio delle lezioni dell'anno successivo alla mobilità, salvo motivate eccezioni.

La relazione sull'esperienza svolta può essere discussa dallo studente secondo quanto stabilito dal consiglio di classe.

Per il resto, anche per quanto riguarda l'art. 9, rimangono ferme le procedure delineate ai vari punti, ad eccezione della valutazione della competenza interculturale, cui si procede solo per le mobilità di almeno 6 mesi.

Parte III – MOBILITÀ IN INGRESSO DI DURATA BREVE O ANNUALE

Articolo 12 – Modalità e responsabilità dell'inserimento degli exchange-students

1. L'inserimento di studenti stranieri nelle classi di questo Istituto comporta un confronto quotidiano che coinvolge l'interessato, gli altri studenti della classe, il personale scolastico e la famiglia ospitante.

La partecipazione degli exchange students può riguardare non solo le lezioni curriculari, ma anche le altre attività messe in atto dalla scuola (es. viaggi d'istruzione, uscite didattiche, progetti, ecc.), tutte le iniziative che rientrano nel PTOF permettono infatti di conoscere ed apprezzare la realtà della nuova esperienza scolastica.

2. Per l'intero periodo della permanenza presso l'I.I.S. Nostro-Repaci lo studente straniero deve essere garantito da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli studenti che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

3. Lo studente straniero è inserito nella classe dal Dirigente Scolastico sulla scorta delle informazioni da parte del Docente Referente per la mobilità studentesca internazionale circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Classe accogliente

1. Il Consiglio di Classe assolve ai seguenti compiti:

- accoglie lo studente attuando ogni utile forma di personalizzazione del percorso e, con il supporto del docente tutor, costruisce il piano di apprendimento personalizzato e il relativo orario, in risposta alle esigenze formative e agli interessi culturali dello studente.

- fornisce allo studente straniero indicazioni in relazione agli assi culturali che caratterizzano il percorso ordinamentale nel quale è stato inserito, alle metodologie in uso nella scuola e alle caratteristiche generali del sistema scolastico italiano.
- facilita l'apprendimento della lingua italiana, favorendo la frequenza di interventi didattici mirati, anche con docenti esperti.
- offre agli studenti stranieri occasioni di protagonismo, ad esempio facendoli intervenire nelle lezioni dei docenti di L2 in qualità di "madrelingua" e/o valorizzandone l'esperienza culturale durante le assemblee studentesche.
- Predisporre al termine del soggiorno, con il supporto del docente tutor, l'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite dallo studente straniero, che verranno rilasciati a firma del Dirigente Scolastico.

Articolo 14 – Compiti della famiglia ospitante e dell'ente promotore

1. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante

- incoraggiano lo studente nel suo percorso scolastico, sostenendolo nelle eventuali difficoltà e collaborando con il Consiglio di Classe.
- sottoscrivono il contratto formativo con la scuola.

2. La famiglia ospitante si impegna a far rispettare il regolamento interno della scuola e ad assicurare l'effettiva frequenza delle lezioni da parte dello studente ospite; si impegna inoltre a giustificare le assenze ed a segnalare al Coordinatore di Classe e al docente tutor eventuali problemi connessi con la frequenza dei corsi.

Articolo 15 - Doveri dell'exchange student

1. Lo studente straniero è tenuto a collaborare con i docenti della classe a cui è assegnato nella redazione del piano di lavoro personalizzato e del relativo orario e si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, inclusi gli eventuali interventi di alfabetizzazione organizzati da enti esterni alla scuola, rispetta il Contratto Formativo, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento d'Istituto.

Lo studente partecipa alla vita della scuola e collabora con i docenti, effettuando interventi concordati che valorizzino le competenze linguistiche e culturali di cui è portatore.

In caso di mobilità di breve durata i contenuti del piano di lavoro personalizzato saranno ridotti in coerenza con le diverse finalità del soggiorno e con i limitati periodi di permanenza dello studente presso questo Istituto.

2. Lo studente si impegna a:

- giustificare assenze e/o ritardi;
- a studiare e a svolgere i compiti assegnati, affidandosi al tutor incaricato dalla scuola per perseguire gli obiettivi educativi e culturali del piano concordato.
- compilare una relazione in lingua italiana alla fine di ogni quadrimestre, relazionando sul suo soggiorno e mostrando l'acquisizione di alcune competenze nella produzione scritta.

Parte IV – INDICAZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16 – I documenti della mobilità

Gli studenti che intendono effettuare un'esperienza di mobilità all'estero, entro la fine dell'a.s. precedente la partenza, devono:

1. presentare domanda di partecipazione al programma di mobilità individuale internazionale e contestuale richiesta di parere del Consiglio di Classe;
2. confermare presso la segreteria didattica la partecipazione al programma di mobilità individuale.

Il contratto formativo per la mobilità individuale in uscita è predisposto dal coordinatore di classe e dal consiglio di classe entro il mese di maggio e consegnato alla segreteria didattica dopo l'acquisizione delle firme dello studente e dei genitori.

Una copia del contratto formativo viene consegnata alla famiglia.

Gli studenti stranieri che chiedono di effettuare la mobilità in Italia presso questo Istituto devono:

1. presentare domanda di iscrizione presso l'istituto formulata dall'ente promotore del soggiorno;
2. essere iscritti presso l'istituto dalla famiglia ospitante.

Il consiglio della classe ospitante cura la redazione del piano di apprendimento personalizzato per la mobilità individuale in ingresso, che deve essere sottoscritto dal coordinatore, dal docente tutor, dall'ente promotore, dalla famiglia ospitante e dall'exchange student.

Una copia del contratto formativo viene consegnata alla famiglia.